



Programma di Sviluppo Rurale 2014 -2020  
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale  
“L'Europa investe nelle zone rurali”

Gruppo di Azione Locale  
“Riviera dei Fiori”

#### **PROGETTO INTEGRATO 1.1.1**

***“Recupero e utilizzo dei pascoli montani attraverso azioni di sviluppo delle attività di allevamento e trasformazione dei prodotti caseari oltre che con azioni finalizzate alla tutela ambientale e allo sviluppo dei servizi turistici nelle terre alte”***

#### **BANDO MULTIMISURA**

**PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO SULLE SEGUENTI TIPOLOGIE DI INTERVENTO:**

- **4.1.1.1.1 “Supporto agli investimenti nelle aziende agricole”**
- **4.3.1.1.1 “Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell’agricoltura”**
- **7.6.1.1.1 “Investimenti per riqualificare il patrimonio culturale/naturale del paesaggio e dei siti ad alto valore naturalistico”**

-----

**IMPORTO COMPLESSIVO EURO 300.000,00 (SPESA PUBBLICA)**

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni di rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il decreto ministeriale n.2490 del 25 gennaio 2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la deliberazione n.33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR;

Visto il decreto del direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, della Regione Liguria n.296 del 29-11-2016 che approva la SSL "Terra della Taggiasca: le vie dei Sapori, dei Colori e della Cucina Bianca" presentata dal GAL Riviera dei Fiori e ne definisce la spesa ammissibile per la sua realizzazione nell'ambito delle sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4 del PSR 2014-2020;

Visto che la SSL del GAL Riviera dei Fiori per il progetto 1.1.1 *“Recupero e utilizzo dei pascoli montani attraverso azioni di sviluppo delle attività di allevamento e trasformazione dei prodotti caseari oltre che con azioni finalizzate alla tutela ambientale e allo sviluppo dei servizi turistici nelle terre alte”* prevede esclusivamente la presentazione di progetti integrati plurimisura da parte di partenariati pubblico/privati con l'individuazione di un Capofila e la loro selezione attraverso manifestazioni di interesse valutate secondo criteri di selezione predefiniti e approvati dalla Regione Liguria;

Considerato che il GAL Riviera dei Fiori ha attuato la SSL predisponendo bandi per la selezione di progetti integrati attraverso la presentazione di manifestazioni di interesse;

Considerato che tali bandi erano articolati con disposizioni generali, disposizioni operative e scheda tecnica elementi necessari a valutare l'ammissione della domanda, attraverso criteri oggettivi e l'attribuzione di un punteggio che determina una graduatoria finalizzata all'assegnazione delle risorse disponibili;

Considerato che in data 09/07/2018 è stato pubblicato il bando per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative al progetto 1.1.1 *“Recupero dei pascoli per lo sviluppo dell'allevamento, la tutela ambientale e lo sviluppo dei servizi turistici”*;

Considerato che il Consiglio Direttivo del GAL Riviera dei Fiori ha costituito una apposita commissione incaricata della selezione dei progetti, composta da un rappresentante del GAL, da un rappresentante del Capofila e da un rappresentante del Dipartimento Agricoltura della Regione Liguria;

Considerato che all'esito del percorso di selezione delle manifestazioni di interesse del progetto 1.1.1 sono stati selezionati positivamente n.2 progetti come da tabella che segue:

NOME PROGETTO INTEGRATO	CAPOFILA E PARTNER	RUOLO	CUAA DEI PARTNER DI PROGETTO	PUNTEGGIO	TIPOLOGIE DI INTERVENTO ATTIVATE	SPESA PUBBLICA
I PASCOLI DELL'ALTA VIA	COMUNE DI MONTEGROSSO PIANLATTE	CAPOFILA	00246350086	91,00	4.3.1.1.1	24.000,00
	COMUNE DI COSIO DI ARROSCIA	PARTNER 1	00246210082		4.3.1.1.1	24.000,00
	COMUNE DI MENDATICA	PARTNER 2	00246330088		4.3.1.1.1	24.000,00
	COMUNE DI PORNASSIO	PARTNER 3	00246290084		4.3.1.1.1	24.000,00
	COMUNE DI REZZO	PARTNER 4	00274820083		4.3.1.1.1	24.000,00
	GIORDANO MATTEO	PARTNER 5	GRDMTT94R15E290U		4.1.1.1.1	5.000,00
	RAVIOLO AGOSTINO	PARTNER 6	RVLGTN77T06E290I		4.1.1.1.1	5.000,00
	SPALLA ENRICO	PARTNER 7	SPLNRC93S03290M		4.1.1.1.1	5.000,00
	DHO ALESSANDRO GIOVANNI	PARTNER 8	DHOLSN75M16I470M		4.1.1.1.1	5.000,00
	DONATI MAURA	PARTNER 9	DNTMRA75M44E290W		4.1.1.1.1	5.000,00
	DONATI MASSIMO	PARTNER 10	DNTMSM72E07E290E		4.1.1.1.1	5.000,00
					<b>TOTALE</b>	<b>150.000,00</b>
RECUPERO E UTILIZZO DI PASCOLI MONTANI, VALORIZZAZIONE TURISTICA E CREAZIONE DI PERCORSI DIDATTICO-NATURALISTICI NELLE TERRE ALTE DEL COMUNE DI TRIORA	COMUNE DI TRIORA	CAPOFILA	00214800088	76,00	4.3.1.1.1	20.634,63
	ENTE PARCO ALPI LIGURI	PARTNER 1	01474770086		7.6.1.1.1	59.226,00
	AZIENDA ZOOTECNICA BALBIS NEVIO	PARTNER 2	BLBNVE52M17G114B		4.1.1.1.1	38.503,47
	AZIENDA AGRICOLA FERRAIRONI ANGELA	PARTNER 3	FRRNGL67T66I138R		4.1.1.1.1	6.591,82
					<b>TOTALE</b>	<b>150.000,00</b>

Considerato che il Consiglio Direttivo del GAL Riviera di Fiori con propria deliberazione del 26-02-2019 ha preso atto del risultato della selezione;

Atteso che le domande di sostegno e di pagamento per i suddetti progetti, devono essere presentate e gestite tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

Atteso che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR compresa la sottomisura 19.2 “*Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo*” del PSR 2014-2020 della Regione Liguria è demandata, in termini di competenza e di cassa, all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari al GAL Riviera dei Fiori e al soggetto Capofila;

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del reg. UE 809/2014 “*Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative*”, in caso di mancato rispetto degli impegni e degli obblighi ai quali è subordinata l'erogazione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate dalla Regione Liguria in attuazione del D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018;

Tutto quanto sopra premesso, il GAL Riviera dei Fiori,

## **EMETTE IL SEGUENTE BANDO**

### **1) Finalità e obiettivi**

L'azione progettuale ha l'obiettivo di recuperare e valorizzare le aree montane destinate a pascolo. Tali aree costituiscono un patrimonio dal punto di vista ambientale e dal punto di vista delle attività di allevamento, sia bovino che ovi-caprino.

L'abbandono dei pascoli, oltre che essere una minaccia per il sistema idrogeologico, si configura come perdita incalcolabile per la conservazione e la tutela del paesaggio storico montano, nel quale gli spazi aperti a pascolo esprimono contenuti preziosi di biodiversità, oltre che qualificarsi come ambienti panoramici, apprezzati dal turismo outdoor.

I pascoli montani sono inoltre caratterizzati da forme architettoniche tipiche, come le caselle e gli stazzi per il ricovero del bestiame.

Lo sfalcio dei prati montani è ormai scarsamente praticato, per cui il mantenimento di tali ambienti è affidato alle pratiche di monticazione e al pascolo transumante.

Il pascolo in quanto ambiente di lavoro e di produzione ha bisogno di infrastrutture idonee: accessibilità, acqua e abbeveratoi, energia elettrica, ricoveri per il bestiame e per il personale addetto, strutture di trasformazione e vendita.

La produzione di latte in alpeggio può favorire la trasformazione in prodotti caseari di pregio particolare, come accade a molti formaggi di malga.

I sentieri utilizzati per le attività di pascolo sono pertanto classificabili come percorsi turistici e come tali idonei ad essere utilizzati anche come collegamenti con l'Alta Via dei Monti Liguri da Ventimiglia al Colle San Bartolomeo.

L'azione progettuale intende promuovere la realizzazione di un progetto integrato su un'area di uno o più Comuni, idonea a rappresentare soluzioni e modelli trasferibili su tutto il territorio.

## **2) Tipologie di intervento attivate**

Sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” del PSR 2014-2020 della Regione Liguria – SSL “Terra della Taggiasca: le Vie dei Sapori, dei Colori e della Cucina Bianca progetto 1.1.1 “*Recupero e utilizzo dei pascoli montani attraverso azioni di sviluppo delle attività di allevamento e trasformazione dei prodotti caseari oltre che con azioni finalizzate alla tutela ambientale e allo sviluppo dei servizi turistici nelle terre alte*”, sono attivate le seguenti tipologie di intervento:

- **4.1.1.1.1 “Supporto agli investimenti nelle aziende agricole.”**
- **4.3.1.1.1 “Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell'agricoltura”;**
- **7.6.1.1.1 “Investimenti per riqualificare il patrimonio culturale/naturale del paesaggio e dei siti ad alto valore naturalistico”**

## **3) Modalità di presentazione delle domande**

Le domande possono essere presentate a partire **dalle ore 8.00 del giorno 26/06/2020 fino alle ore 23:59:59 del giorno 07/08/2020**, eventuali variazioni potranno essere definite da una delibera del Consiglio di Direttivo GAL Riviera dei Fiori. Le domande presentate al di fuori di questi termini non sono ricevibili.

## **4) Ambito territoriale**

Gli investimenti devono essere localizzati nei comuni ricompresi nell'area del GAL Riviera di Fiori .

## **5) Condizioni di ammissibilità degli investimenti:**

Gli investimenti possono riguardare:

- a. la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
- b. le attività complementari svolte dall'azienda agricola per la trasformazione e/o la vendita di prodotti agricoli di provenienza prevalentemente aziendale, a condizione che i prodotti della trasformazione siano ancora prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

## 6) Condizioni di ammissibilità comuni a tutti gli investimenti:

1. Possono presentare domanda i partenariati la cui manifestazione di interesse sia stata selezionata positivamente dal GAL Riviera dei Fiori e che si trovi in una favorevole situazione di graduatoria;
2. Il contributo complessivamente richiesto dal partenariato non dovrà essere superiore a quello riconosciuto a seguito della selezione della manifestazione di interesse e non potrà essere inferiore a euro 100.000 (limite minimo previsto per le manifestazioni di interesse);
3. Per gli investimenti proposti al sostegno valgono le disposizioni generali indicate al Capitolo 8 del PSR 2014-2020 ed in particolare al capitolo 8.1 Paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure";
4. Il fascicolo aziendale dovrà essere aggiornato, pienamente rispondente all'effettiva consistenza aziendale per tutte le schede in cui lo stesso è articolato (territorio, mezzi di produzione, manodopera, zootecnia, etc), pena la non ammissibilità delle spese la cui idoneità non sia valutabile a causa di carenti o erronee indicazioni sul fascicolo aziendale ai sensi del DPR 503/99;
5. La domanda di sostegno deve essere presentata prima dell'avvio dell'attività o degli investimenti. Fanno eccezione le spese generali e tecniche che, in quanto propedeutiche alla presentazione della domanda, possono essere sostenute prima della presentazione della stessa (valgono esclusivamente le spese connesse all'intervento).
6. Per quanto riguarda la condizione di ammissibilità delle spese, valgono le disposizioni regionali approvate con DGR 1115/2016.
7. Non sono ammissibili le domande che determinano un contributo di importo inferiore a € 3.000,00.
8. Sono ammissibili investimenti inerenti beni immobili nella disponibilità certa del beneficiario (proprietà, usufrutto o contratto d'affitto per tutto il vincolo di destinazione d'uso).
9. La domanda di aiuto deve essere relativa a opere cantierabili, ovvero immediatamente eseguibili, dotati quindi di tutte le necessarie autorizzazioni, concessioni, permessi, preventivi. Tale requisito, tuttavia, può essere dimostrato anche successivamente la presentazione della domanda di sostegno purché acquisito prima dell'atto di concessione dell'aiuto;  
In tal caso si specifica che:  
il richiedente che non abbia al momento della presentazione della domanda di aiuto i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto proposto, deve comunque allegare la richiesta di rilascio del Permesso a Costruire riportante la data di presentazione al Comune o dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 firmata dallo stesso richiedente o tecnico abilitato appositamente delegato, che le opere saranno realizzate tramite C.I.L.A. e S.C.I.A. o altro eventuale titolo abilitativo, o che sono assoggettate alla disciplina della "edilizia libera".  
Nel caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate alla presentazione, al Comune, di altra documentazione autorizzativa ai sensi della normativa vigente, occorre allegare specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato preposto al rilascio del certificato in questione.  
Quanto sopra deve essere allegato alla domanda di aiuto, pena la non ammissibilità all'aiuto del progetto proposto all'investimento. In tutti i casi i titoli abilitativi a costruire devono essere posseduti prima della concessione dell'aiuto.

10. Limitatamente alla tipologia di intervento 4.1.1.1.1, sono ammissibili le prestazioni volontarie non retribuite (lavori in economia) esclusivamente se inerenti le lavorazioni agronomiche che non richiedono competenze specifiche, attrezzature e macchinari ordinariamente non reperibili nelle aziende agricole;
11. Sono ammissibili le sole spese relative ad investimenti conformi alle norme comunitarie (con particolare riferimento agli articoli 61 e 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013), nazionali o regionali.
12. Nel caso di operazioni che generano "entrate nette" si richiama il rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 3.5 bis della DGR 1115/2016 s.m.i,

## 7) Interventi ammissibili:

*Tipologia di intervento 4.1.1.1.1 "Supporto agli investimenti nelle aziende agricole."*

Miglioramento dei pascoli esistenti e delle condizioni di allevamento attraverso le seguenti operazioni:

- a) acquisto (solo nel caso di ristrutturazione sostanziale e comunque se complessivamente meno costoso della costruzione), costruzione, ristrutturazione di fabbricati, direttamente funzionali alla produzione agricola, alla trasformazione e vendita dei prodotti, di prevalente provenienza aziendale, in prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
- b) ristrutturazione di fabbricati esistenti destinati a magazzini, depositi attrezzi, ricoveri per macchinari e scorte, ecc;
- c) sistemazione duratura dei terreni agricoli per assicurare la regimazione delle acque, la stabilità dei versanti e la percorribilità da parte delle macchine, compresa la viabilità interna aziendale;
- d) interventi di miglioramento delle condizioni produttive e di utilizzo dei pascoli montani attraverso interventi colturali quali decespugliamento, spietramento, strigliatura, erpicatura concimazione, trasemina, ecc... Tali interventi non dovranno riguardare quelli normalmente previsti dalle norme sulla condizionalità;
- e) realizzazione di impianti idrici e termici, elettrici a servizio delle colture e degli allevamenti o delle attività complementari aziendali;
- f) acquisto di macchine e di attrezzature (compresi elaboratori elettronici) impiegate nella produzione agricola, zootecnica o nelle attività complementari;
- g) investimenti finalizzati alla produzione di energia elettrica o termica da destinarsi esclusivamente all'utilizzo aziendale, attraverso lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili (solare, eolico) e/o di biomasse solo derivanti da sottoprodotti e/o residui, di origine prevalentemente aziendale, derivanti dalla lavorazione di prodotti agricoli e forestali.
- h) recinzioni (fisse o mobili) in terreni destinati al pascolo;



- i) Spese tecniche e di assistenza anche sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno purché non antecedenti a 12 mesi prima della domanda stessa (Dgr 1115/2016);

*Tipologia di intervento 4.3.1.1.1 “Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell’agricoltura”*

- a) la costruzione, o l’adeguamento alle esigenze di transito o di regimazione delle acque, delle strade o di altre forme di accesso ai terreni agricoli;
- b) la costruzione, o il miglioramento al fine di contenere la dispersione idrica, di invasi di capacità inferiore a 250.000 m<sup>3</sup>, vasche di accumulo e acquedotti per uso zootecnico o con funzioni antincendio;
- c) Spese tecniche e di assistenza anche sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno purché non antecedenti a 12 mesi prima della domanda stessa (Dgr 1115/2016);

*TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.6.1.1.1 – “Investimenti per riqualificare il patrimonio culturale/naturale del paesaggio e dei siti ad alto valore naturalistico”;*

Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento di esenzione n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 rubricato al n. SA.49689(2017/X).

Sono ammessi al sostegno soltanto gli investimenti per la realizzazione di percorsi didattico-naturalistici compresi gli orti botanici.

I costi operativi e le spese di gestione sono esclusi dal finanziamento.

Sull’importo degli investimenti di cui sopra sono ammissibili spese generali e tecniche nei limiti stabiliti dalla DGR 1115/16.

In base a quanto previsto dall’ art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull’IVA.

L’ammissibilità dei costi sopra descritti è limitata agli investimenti di cui all’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 ed è soggetta alle condizioni di cui all’articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Nel caso di operazioni che generano “*entrate nette*” si richiama il rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 3.5 bis della DGR 1115/2016 s.m.i,

## **8) Condizioni di ammissibilità specifiche relative a talune tipologie di investimento**

#### *Tipologia di intervento 4.1.1.1.1 “Supporto agli investimenti nelle aziende agricole.”*

- 1) Gli investimenti connessi alla produzione del latte sono ammissibili esclusivamente se connessi alla vendita diretta (da produttore a consumatore finale) del latte, alla trasformazione del latte in azienda o al conferimento in mercati locali attraverso accordi con i trasformatori.
- 2) Per quanto riguarda gli impianti per la produzione di energia di cui alla lettera “g”: è escluso qualsiasi sostegno alla produzione di biocombustibili derivanti da produzione agricola dedicata. La produzione di energia è limitata ai combustibili derivanti da scarti aziendali o di origine locale, al fine di minimizzare le necessità di trasporto, e derivanti altresì da una gestione attiva delle foreste, in modo da favorire l'avvio di filiere corte. Gli impianti funzionanti a biomasse dovranno sfruttare scarti di produzione agricola, agro-industriale o forestale locale, minimizzando le necessità di trasporto. Con il termine “locale” si intende una distanza di non più di 70 km tra il luogo di produzione e il luogo di utilizzo;
- 3) Per quanto riguarda gli investimenti per l'energia rinnovabile, che consumano o producono energia, si applicano le norme minime in materia di efficienza energetica indicate al capitolo 8.2.4.6 del PSR;
- 4) Gli impianti per la produzione di energia da biomassa devono essere realizzati nel rispetto della Direttiva 2009/125/CE (Ecodesign) prevedendo l'adozione di specifici criteri di progettazione, allo scopo di ridurre l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica;
- 5) Gli investimenti in impianti per la produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento di biomasse, sono ammissibili al sostegno solo se è utilizzata una percentuale di energia termica pari almeno al 40%, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione;

#### *TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.3.1.1.1 - “Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell'agricoltura”;*

Per quanto riguarda le strade di accesso ai terreni agricoli, la copertura con asfalto, cemento o simili non costituisce una spesa ammissibile se non in casi debitamente giustificati in relazione ai rischi di erosione del fondo stradale.

Per quanto riguarda gli investimenti relativi alle strade, sono ammissibili solo le operazioni relative a quelle strade che danno accesso pubblico a terreni agricoli e/o forestali e sono utilizzate prevalentemente a fini agricoli e/o forestali.

La costruzione di nuove strade deve tener conto delle esigenze di regimazione delle acque al fine di prevenire il ruscellamento.

L'adeguamento delle strade o di altre forme di accesso ai terreni agricoli e/o forestali deve avvenire in funzione delle esigenze di transito per le macchine agricole e/o forestali, della sicurezza o della regimazione delle acque per prevenire il ruscellamento.

Limitatamente alle strade forestali vigono le disposizioni di cui alla legge regionale n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico", con particolare riferimento all'art. 14 "Strade ed altre infrastrutture forestali". In tal senso per strade forestali si intendono le vie di penetrazione permanenti, con fondo stabilizzato, finalizzate esclusivamente all'esercizio dell'attività selvicolturale.

Per le strade forestali deve essere accertata la finalità di valorizzare il comprensorio boscato interessato e di ridurre i costi degli interventi selvi-colturali. Sulle strade forestali è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione, nonché di quelli impiegati per lo svolgimento di pubbliche funzioni.

E' ammissibile la sola viabilità forestale permanente tecnicamente definita "principale" secondo la classificazione tecnica dettagliata nel Programma forestale regionale (PFR, approvato con DCR n. 17/2007) ossia che svolge funzioni sia di avvicinamento e penetrazione, sia di raccolta, facilitando di fatto l'accesso al bosco da parte di chi lavora e consentendo l'asportazione del legname. Comprende le strade e le piste camionabili nonché le strade trattorabili a fondo stabilizzato.

## **9) Investimenti non ammissibili**

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa, elencate a titolo esemplificativo:

- a) spese per acquisto di terreni;
- b) spese per opere di manutenzione ordinaria;
- c) spese per acquisti relativi a materiali di consumo;
- d) spese per investimenti allocati in territori extra regionali;
- e) spese per interessi passivi;
- f) spese per stipula di polizze fidejussorie;

Le ulteriori spese non ammissibili sono quelle che non si possono ricondurre all'elenco degli investimenti ammissibili individuati al paragrafo precedente.

## **10) Beneficiari**

Sono ammessi a beneficiare del sostegno, esclusivamente i Partenariati che hanno superato la selezione delle manifestazioni di interesse di cui in premessa.

La domanda di sostegno deve essere presentata, in virtù di un mandato collettivo con potere di rappresentanza, dal capofila del partenariato, già costituito, con i seguenti requisiti:

- partecipazione di soggetti pubblici e privati vincolati da un accordo di partenariato;

- presenza di un soggetto capofila rappresentato da un Comune, o in alternativa, dall'Ente Parco o da associazioni nel settore zootecnico;
- presenza obbligatoria tra i partner di almeno un'azienda agricola singola o associata;
- eventuale partecipazione di Associazioni culturali e di Associazioni di volontariato purché realizzino attività coerenti con i fini progettuali;
- presenza di legami associativi sul Fascicolo Aziendale del capofila con i partner del partenariato

*Tipologia di intervento 4.1.1.1.1 "Supporto agli investimenti nelle aziende agricole."*

- imprese agricole singole e associate ;

*Tipologia di intervento 4.3.1.1.1 "Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell'agricoltura"*

- Comuni singoli;

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

*Tipologia di intervento 7.6.1.1.1 – "Investimenti per riqualificare il patrimonio culturale/naturale del paesaggio e dei siti ad alto valore naturalistico";*

Enti pubblici anche in forma associata (per esempio: unioni o associazioni di comuni);

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere

Ogni aderente al partenariato beneficiario è tenuto a documentare, alla presentazione della domanda di sostegno, pena la non ammissibilità, la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale conformemente a quanto stabilito dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

## **11) Spese non ammissibili**

Non sono ammesse spese riconducibili all'acquisto di materiali, attrezzature o macchine usate o beni non durevoli.

Le ulteriori spese non ammissibili sono quelle che non si possono ricondurre all'elenco degli investimenti ammissibili individuati al precedente paragrafo 7.

## 12) Prescrizioni:

### a. Prescrizioni GAL:

Al fine del mantenimento delle caratteristiche di integrazione e di multifunzionalità viene stabilita come condizione di ammissibilità la presenza di un accordo di partenariato e la realizzazione di almeno tre degli interventi, individuati nel seguente elenco:

- Interventi agronomici sulle aree di pascolo con esclusione di quelli normalmente previsti dalle norme sulla condizionalità;
- Ripristino ricoveri per il bestiame;
- Realizzazione di punti di abbeveraggio e alimentazione per il bestiame;
- Fornitura servizi essenziali (accessibilità, acqua, energia elettrica anche tramite pannelli solari);
- Formazione di strutture per la lavorazione dei prodotti caseari di prevalente origine aziendale;
- Formazioni di piccoli punti vendita in alpeggio, accompagnati da servizi essenziali per i turisti (fornitura di cibi e bevande, informazioni, ecc.);
- Formazione di una viabilità funzionale alla gestione dei pascoli e utilizzabile anche come percorso turistico;

### b. Prescrizioni PSR:

Relativamente alla tipologia di intervento 4.1.1.1.1, sono considerati ammissibili esclusivamente gli investimenti che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola, ovvero che valutino e garantiscano, tramite il piano di sviluppo aziendale (PAS):

- a. la sostenibilità finanziaria ed economica degli investimenti: l'azienda, a PAS realizzato, deve essere in grado di sostenere le quote di reintegro su base trentennale per gli investimenti che costituiscono oggetto della domanda di sostegno per fabbricati ed opere fisse e decennale per gli investimenti in macchine ed attrezzature, che dovrà quindi risultare inferiore al 40% della produzione aziendale annua (valutando anche altri investimenti attivati ed i contributi percepiti su altre misure del PSR) ;
- b. il raggiungimento di un incremento delle prestazioni aziendali in termini economici e/o ambientali (in termini di riduzione dei consumi energetici, idrici o delle emissioni).

Per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità delle spese e la relativa decorrenza, si fa comunque riferimento a quanto stabilito con DGR 1115/2016 "*Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020. Definizione dei criteri per*

*l'ammissibilità delle spese*” e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento al paragrafo 3.5 BIS *“operazioni che generano entrate nette”*.

### **13) Aliquote di sostegno:**

#### **Tipologia di intervento 4.1.1.1.1 - “Supporto agli investimenti nelle aziende agricole”:**

L'aliquota di sostegno è fissata nella misura del 40% della spesa ammissibile, a cui si aggiunge un ulteriore 20%, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per:

- i giovani agricoltori quali definiti nel presente regolamento o che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno;
- gli investimenti collettivi e i progetti integrati, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori;
- le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del Reg.to 1305/2013;
- gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI;
- gli investimenti collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del Reg.to 1305/2013.

#### **Tipologia di intervento 4.3.1.1.1 “Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell'agricoltura”:**

L'aliquota di sostegno è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.6.1.1.1 – “Investimenti per riqualificare il patrimonio culturale/naturale del paesaggio e dei siti ad alto valore naturalistico”:

100% della spesa ammissibile

### **14) Criteri di selezione**

Il punteggio conseguito nella manifestazione di interesse deve essere confermato e riportato nella scheda tecnica a corredo della domanda di sostegno.

I criteri di selezione da utilizzare per la verifica del mantenimento dei punteggi sono quelli già utilizzati dal GAL all'atto della presentazione della manifestazione di interesse, che vengono di seguito richiamati:



Punteggio massimo **50 punti**.

- 3) La presenza dell'accordo di partenariato è condizione di ammissibilità, tuttavia questo criterio mira a valorizzare gli accordi che presentano caratteristiche e condizioni migliorative rispetto a quelle minimali stabilite nella SSL al punto: "condizioni di ammissibilità".

Nello specifico:

- 1,5 punti per ogni partner in più rispetto al minimo (uno pubblico e uno privato): fino a un massimo di **6 punti**
- presenza dell'Ente Parco negli accordi di partenariato: **3 punti**
- 3 punti per ogni intervento in più rispetto al minimo previsto nelle condizioni di ammissibilità massimo **9 punti**
- 1 punto per ogni anno in più di durata dell'accordo rispetto al vincolo di destinazione previsto dall'intervento proposto da dimostrare attraverso la presentazione di una relazione annuale sulle attività svolte; fino a un massimo di **5 punti**

Punteggio massimo **20 punti**.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a **100 punti**.

Il punteggio minimo per l'ammissibilità del progetto è pari a **27 punti** da conseguire in maniera equilibrata (**almeno 9 punti** per ciascun criterio).

Nella formazione della graduatoria, a parità di punteggio, sarà data precedenza al progetto che recupera una maggior superficie di pascolo.

### **15)Equilibrio del progetto**

Al fine di garantire l'equilibrio tra gli investimenti pubblici e privati, il limite inferiore di contributo richiesto da una delle due parti non potrà essere inferiore al 30% del contributo totale previsto per la realizzazione del progetto integrato. Nel caso di progetti che ricadono nella Strategia Nazionale Aree Interne di cui alla DGR 859 del 11/07/2014 "Aree Interne: modalità attuazione Strategia Nazionale nella Regione Liguria" tale limite è abbassato al 20%;

### **16)Presentazione delle domande**

Le domande per lo sviluppo rurale devono essere predisposte e presentate tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale. Non sono ammesse altre forme di predisposizione e presentazione delle domande. Tali domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma elettronica del beneficiario secondo gli standard utilizzati dal SIAN e ciascuna domanda sarà identificata univocamente dal relativo



Barcode generato dal sistema. Il protocollo AGEA, rilasciato automaticamente dal sistema informativo SIAN, fa fede per la data e l'ora di presentazione.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni del fascicolo aziendale.

Le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di sostegno e domande di pagamento.

### 17) Domande di sostegno

La domanda di sostegno deve essere corredata obbligatoriamente, pena la non ammissibilità della stessa, di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria a seconda delle tipologie di investimento:

DOCUMENTAZIONE		Tipologia di intervento 4.1.1.1.1	Tipologia di intervento 4.3.1.1.1	Tipologia di intervento 7.6.1.1.1
1	Descrizione dell'intervento, se del caso, tramite progetto firmato da un professionista qualificato ai sensi della normativa vigente;	X	X	X
2	<i>Cartografie, planimetrie</i> e altra documentazione progettuale utile alla descrizione dell'investimento in progetto; per gli investimenti su beni immobili dovrà essere sempre fornita planimetria catastale aggiornata con evidenziata la precisa collocazione degli investimenti (interventi su fabbricati, recinzioni, tubature, sistemazione dei terreni, impianto di colture poliennali, etc); per gli interventi che richiedono un titolo edilizio la documentazione fornita dovrà essere conforme a quella approvata dall'ente competente sul titolo edilizio ovvero alla richiesta di rilascio;	X	X	X
3	<i>copia di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, nulla osta, denunce, comunicazioni</i> e quant'altro necessario per attestare l'immediata <b>cantierabilità</b> ed eseguibilità delle opere previste, ovvero richiesta di rilascio del Permesso a Costruire riportante la data di presentazione al Comune o dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 firmata dallo stesso richiedente o tecnico abilitato appositamente delegato, che le opere saranno realizzate tramite C.I.L.A. e S.C.I.A. o altro eventuale titolo abilitativo, o che sono assoggettate alla disciplina della "edilizia libera". Nel caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate alla presentazione, al Comune, di altra documentazione autorizzativa ai sensi della normativa vigente, occorre allegare specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato preposto al rilascio del certificato in questione.	X	X	X

4	Nel caso di opere: <b>computo metrico estimativo</b> ;	X	X	X
5	Nel caso di acquisti di macchine, attrezzature, servizi e altri beni: per ciascun bene o servizio tre <b>preventivi</b> ai sensi della DGR 1115 del 1 dicembre 2016;	X	X	X
6	Nel caso di società, cooperative, associazioni, enti pubblici, copia di uno specifico atto dell'organo competente che approva il progetto e autorizza il legale rappresentante a presentare l'istanza e a rappresentare il soggetto in tutti i rapporti che derivano dalla domanda di aiuto.	X	X	X
7	"Catastino" degli utenti dell'infrastruttura, indicando gli utenti fruitori dell'opera e le relative superfici servite;	X	X	X
8	Gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" devono obbligatoriamente compilare e allegare alla domanda di sostegno la check list "procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - per autovalutazione ad uso dei beneficiari domanda di sostegno", secondo il modello liberamente scaricabile seguendo il percorso: <a href="http://www.agriligurianet.it/sostegno-economico/Programma di Sviluppo Rurale (PSR)/psr2014-2020">www.agriligurianet.it/sostegno-economico/Programma di Sviluppo Rurale (PSR)/psr2014-2020</a> . Oppure all'indirizzo web: <a href="http://bit.ly/2oSFfbE">http://bit.ly/2oSFfbE</a> .	X	X	X

### 18) Concessione del sostegno

Le domande oggetto del presente bando sono riferite a "manifestazioni di interesse" selezionate positivamente sulla base dei contenuti progettuali e dei requisiti soggettivi dei proponenti e dispongono della copertura finanziaria. In questa fase viene valutato il mantenimento dei requisiti/punteggi conseguiti nella precedente fase ai fini della concessione del sostegno.

Per quanto riguarda le variazioni in corso d'opera si rimanda al paragrafo 3.10 della DGR 1115/2016.

### 19) Domande di pagamento

Le domande di pagamento consistono nella richiesta di erogazione del contributo e possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammessa e quindi dotata di atto di concessione.

La domanda di pagamento può riguardare la richiesta di pagamento:

- di anticipo (che non può superare il 50% del contributo pubblico concesso e deve essere richiesto secondo le procedure fissate da AGEA);
- di uno stato avanzamento lavori (SAL) esclusivamente se relativo ad un lotto funzionale così come definito dalla DGR 1115/2016;

- di saldo finale al completamento dell'investimento previsto. Il mancato completamento degli investimenti dà luogo a riduzioni e revoche totali definito nello specifico allegato al provvedimento.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- a. la richiesta e l'erogazione del contributo non può in alcun caso eccedere l'importo indicato nella concessione;
- b. è ammessa una sola domanda di SAL per ciascuna domanda di sostegno;
- c. la domanda di pagamento a saldo dovrà essere presentata entro 6 mesi dalla data di concessione per le domande che comprendono esclusivamente l'acquisto di macchine e attrezzature, ed entro 12 mesi dalla data di concessione per le altre domande, pena la decadenza della domanda di sostegno, la revoca della concessione ed il recupero di eventuali contributi già erogati;  
Per l'attività degli interventi **A** e **B** deve essere stata presentata al SUAP la SCIA di inizio attività o la variazione della stessa. In ogni caso prima del pagamento il procedimento iniziato con la SCIA deve essere concluso positivamente.

La domanda di pagamento deve essere corredata obbligatoriamente, pena la non ammissibilità della stessa, di tutta la documentazione allegata necessaria all'istruttoria, ovvero a seconda delle tipologie di investimento:

1. elenco riepilogativo dei documenti trasmessi con la domanda;
2. relazione tecnica che descriva l'intervento effettuato in rapporto a quanto richiesto in domanda di sostegno ed ammesso con atto di concessione, con particolare riferimento ad eventuale SAL e/o variazioni apportate al progetto iniziale;
3. cartografie, planimetrie, documentazione fotografica e altra documentazione progettuale utile alla descrizione dell'investimento realizzato; per gli interventi che richiedono un titolo edilizio la documentazione fornita dovrà essere copia di quella presentata all'ente competente per il rilascio del titolo edilizio;
4. nel caso di opere prospetto di raffronto tra computo metrico approvato e computo metrico dei lavori realizzati sia in termini assoluti sia in percentuale (se pertinenti);
5. nel caso di acquisti di attrezzature, elenco delle stesse con evidenziato quando possibile il numero di matricola;
6. copia di agibilità, nulla osta, comunicazioni, denunce, segnalazioni (es. agibilità edilizia, nulla osta igienico sanitari, comunicazioni di fine lavori, segnalazioni certificate di inizio attività, denunce di inizio attività) e quant'altro necessario per attestare che l'intervento realizzato è conforme alla normativa vigente e pienamente utilizzabile dal richiedente per le finalità per le quali era stato ammesso a contributo;

7. giustificativi di spesa provanti il pagamento delle opere, delle attrezzature e di quanto altro richiesto nella domanda di pagamento, nonché delle spese tecniche per le quali si richiede il contributo, nonché i relativi documenti provanti la quietanza (attestato di avvenuto bonifico, estratto di conto corrente con evidenziata la transazione monetaria, etc). La gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento devono essere quelli indicati al punto 3.15 della DGR 1115/2016;
8. elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuali;
9. documentazione necessaria per chiedere l'informativa antimafia alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA) ovvero dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, dei familiari conviventi. Da presentare solo se pertinente;
10. altra documentazione utile per il perfezionamento della pratica.

## **20) Impegni e obblighi del beneficiario**

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere rispettate al momento della presentazione della domanda di sostegno e anche al momento della presentazione della domanda di pagamento. Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il beneficiario accetta, una volta ottenuto il contributo, di rispettare tutti gli impegni derivanti da normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento ivi compresi quelli sottoscritti in calce della domanda stessa. Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli impegni e gli obblighi stabiliti dall'Autorità di Gestione Regione Liguria con Deliberazione di Giunta Regionale n. 143 del 22 febbraio 2019 ad oggetto "PSR 2014-2020 - Individuazione, ai sensi del DM n. 1867 del 18/01/2018, delle fattispecie di violazioni di impegni e delle percentuali di riduzione relativamente alle sottomisure attivate dai GAL (Gruppi di Azione Locale)".

Ai fini del presente bando il beneficiario deve garantire la stabilità delle operazioni in ottemperanza all'art. 71 comma 1 del Reg. UE 1303/2013; a tal fine si impegna in particolare a:

- non effettuare un cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

In caso di violazione, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

L'impegno decorre dalla data del pagamento finale al beneficiario.

Non sono revocati i contributi quando il mancato rispetto degli obblighi previsti è dovuto a cause estranee alla volontà del beneficiario, così come previsto dalla DGR 1115/2016 al punto 3.17.

## **21) Condizioni di tutela della privacy**

Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali ed aziendali acquisiti nei procedimenti ad esso relativi, vengono trattati da parte della Regione Liguria nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

## **22) Norma residuale**

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente bando, si applicano le pertinenti disposizioni europee, nazionali e regionali, ivi compreso il Programma regionale di sviluppo rurale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 27 ottobre 2015.